



CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Il presente Codice, visto anche il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- *octies*, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, viene emanato d'intesa tra l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, la Lega Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della società F.C. Südtirol è, altresì, emanato in attuazione del Codice Etico della medesima società, nonché in attuazione dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Finalità:

Il presente Codice è volto a disciplinare la sospensione o la revoca del cd. "gradimento" e quindi il processo della cessione dei titoli di accesso all'utente/tifoso dello stadio – tenuto ad osservare comportamenti conformi al Codice Etico della società e al presente Codice – così come previsto dal sopra richiamato Protocollo.

Il tifoso deve dunque partecipare all'evento calcistico conformandosi ai valori etici della società e al rispetto dell'avversario sportivo, sia durante le gare ufficiali all'interno dello Stadio, sia all'interno del centro sportivo "FCS Center" e qualsiasi altro centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli.

In considerazione dell'accettazione da parte dell'utente/tifoso del Codice Etico della società F.C. Südtirol al momento dell'acquisto del titolo di accesso alla manifestazione sportiva, sia che si tratti di un singolo biglietto, sia che si tratti di un abbonamento, ai fini del presente Codice, saranno tenuti in considerazione anche i comportamenti che i tifosi pongono in essere all'interno del centro sportivo ove la stessa svolge allenamenti ed incontri amichevoli.

Definizioni:

- *Società sportiva*: si intende la società F.C. Südtirol;
- *Stadio/Centro sportivo*: si intendono tutte le aree di pertinenza dell'impianto di proprietà e/o in uso dell'F.C. Südtirol, compresa l'area riservata esterna (ove presente), e il centro sportivo ove la società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre;
- *Member card*: la Member Card dell'AFC Südtirol nominativa con la quale viene concesso al socio di usufruire di servizi, benefit e sconti riservati al possessore della stessa carta;
- *Tifoso*: il sostenitore della squadra della società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso per l'evento sportivo;
- *Gradimento*: valutazione che la società sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza ed in forza di quando disciplinato al Protocollo del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017.

Premesse

Il tifoso, in quanto tale, si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il nome, i colori sociali, il legame con il territorio e i suoi valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti, a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia. Il tifoso, infatti, partecipa all'evento sportivo portando con sé gli stessi valori del *fair play* che i calciatori portano in campo. Un *fair supporter* (tifoso corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria: un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tendendo, altresì, comportamenti che non comportino penalizzazioni amministrative per la propria squadra.

Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice e del Codice Etico della società F.C. Südtirol, il tifoso si impegna a rispettare tali valori e le regole di seguito previste:

1. L'acquisto del titolo di accesso, nonché dell'abbonamento, è subordinato alla accettazione da parte del tifoso dell'impianto sportivo – stadio e centro sportivo – del presente Codice di regolamentazione e del Codice Etico della società F.C. Südtirol. Con l'acquisto del titolo d'accesso, infatti, il tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del Codice Etico della società F.C. Südtirol, del “Regolamento d'uso dell'impianto sportivo”, nonché ad accettare il presente “Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, tutti reperibili sul sito internet ufficiale della società sportiva F.C. Südtirol (www.fc-suedtirol.com).
2. A seguito del Protocollo d'intesa di cui in premessa, l'acquisto degli abbonamenti non è più collegato alla carta di fidelizzazione (supporters card). La società F.C. Südtirol invece indica sul sito www.fc-suedtirol.com le condizioni per ricevere la *Member card* dell'AFC Südtirol che dà diritto al sottoscrittore di godere dei benefit collegati al possesso della stessa.
3. Al momento dell'acquisto del biglietto oppure dell'abbonamento, il tifoso autorizza espressamente la società di *ticketing* e, quindi, la società sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all'utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative tempo per tempo vigenti. Nello specifico i dati quali nome,

cognome, sesso, luogo/nazione e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e indirizzo mail sono trattati per l'emissione del biglietto e/o abbonamento e per l'erogazione dei servizi ad essi connessi. Tali dati e quelli relativi ad eventuali provvedimenti possono essere trattati anche per inibire l'accesso allo Stadio, anche a seguito delle comunicazioni alla Questura di cui al D.M. 15 agosto 2009. La Società tratterà tali dati ai fini di adempiere agli obblighi legali previsti per l'erogazione dei servizi di biglietteria e sarà autorizzata al detto trattamento per 10 anni dall'acquisto del titolo.

4. Oltre ad osservare pedissequamente quanto indicato nel Regolamento d'uso dello Stadio, il tifoso acquistando il titolo di accesso all'impianto sportivo dichiara di esser consapevole ed accettare che:

- nell'impianto sportivo "Stadio Druso" di Bolzano e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono le gare, gli allenamenti e/o incontri amichevoli della squadra, si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla società F.C. Südtirol e con l'osservanza delle medesime disposizioni di cui al regolamento d'uso dello stadio. Si accede per tifare e sostenere la propria squadra, senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria. È pertanto rifiutata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità;
- gli utenti/tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione;
- gli utenti/tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli steward presenti all'interno dell'impianto sportivo e si impegnano ad osservare le indicazioni da questi impartite;
- gli utenti dello stadio/centro sportivo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nel Codice Etico della società sportiva di cui sono *supporter*;
- i tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all'evento sportivo promuovendo il *fair supporter*.

5. L'F.C. Südtirol che, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei tifosi o durante gli incontri amichevoli, ravvisi comportamenti di tifosi in violazione del Codice Etico, del presente Codice ovvero del Regolamento d'uso dello Stadio, a seguito:

- di segnalazioni provenienti dallo SLO e/o dagli steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo);
- tramite le immagini dell'impianto di videosorveglianza;
- tramite immagini diffuse a mezzo dei social, o *web* da cui è possibile identificare il soggetto responsabile di condotte non conformi a quanto previsto nel Codice Etico e nel presente codice;

a proprio insindacabile giudizio, anche in base alla tipologia di violazione posta in essere, può:

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per una giornata, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. È, altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *Member card* dell'AFC Südtirol;
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per due giornate, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. È, altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *Member card* dell'AFC Südtirol;
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per l'intero girone di andata o il girone di ritorno, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. È, altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *Member card* dell'AFC Südtirol;
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per l'intero Campionato, comprensivo dei Play Off e Play Out, con ritiro definitivo del titolo di accesso. In questo ultimo caso è facoltà della società sospendere i *benefit* della *Member card* dell'AFC Südtirol e bloccare il rinnovo della stessa per le successive due stagioni sportive;
- nei casi ritenuti più gravi, la società potrà revocare definitivamente il gradimento.

L'applicazione delle predette sanzioni, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente Codice sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai fini della determinazione/commisurazione delle inibizioni, in rapporto ad ogni singola violazione di cui al presente Codice, così come al Regolamento d'uso dello Stadio cui si fa integrale rimando, si considerano i seguenti fattori:

- se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni inibitorie e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

La società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di *ticketing*, inserendo un apposito "*allert*" che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

L'applicazione di suddette sanzioni inibitorie non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti dell'autore della violazione.

Il provvedimento di sospensione verrà disposto, valutate le circostanze, i fatti, le notizie e le segnalazioni, dal Delegato alla sicurezza della società sportiva.

Il provvedimento di sospensione contenente la descrizione delle violazioni che lo hanno originato verrà comunicato a mezzo di raccomandata a/r oppure per mail PEC al soggetto per come identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso.

Entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, il tifoso ha facoltà di presentare richiesta motivata di modifica o revoca del provvedimento di sospensione alla Commissione di Sicurezza della società F.C. Südtirol composta dall'Amministratore delegato, dal Delegato alla sicurezza e dallo SLO.

La Commissione così composta entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della istanza deciderà in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento.